

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 20 settembre 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGIALLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1193-382181/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Borgiallo:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. che interessa i comuni di Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Collettero Castelnuovo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 98-20653 del 09/11/1982, successivamente modificato con un variante strutturale approvata con deliberazione G.R. n. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha approvato due varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazioni C.C. n. 15 del 18/10/2000 e n. 15 del 17/04/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 23/06/2005, il progetto preliminare della variante parziale n. 8 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma

dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/08/2005 (*prat. n. 96/2005*), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 537 abitanti nel 1971, 464 abitanti nel 1981, 464 abitanti nel 1991 e 496 abitanti nel 2001;
- superficie territoriale: 700 ettari di montagna; la conformazione fisico – morfologica evidenzia che 376 ettari (54% del territorio comunale) hanno pendenze comprese tra i 5° ed i 20° e che 286 ettari (41% del territorio comunale) hanno pendenze superiori ai 20°. È, inoltre, caratterizzato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 312 ettari (45% del territorio comunale);
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, sub-ambito “*Area di Castellamonte*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di Coordinamento Sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1. delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub – ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso tra i centri di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte della “*Comunità Montana della Valle Sacra*” assieme ai comuni di Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cintano, Collaretto Castelnuovo e Chiesanuova;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (assieme ad altri 122 comuni, 5 comunità montane, numerose associazioni, consorzi e Enti) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il cui soggetto responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. 45;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Toa, del Rio Quarie e del Torrente Piova;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 del P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 23/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- compensazione dell’indice di edificabilità in area a servizi ed attrezzature sportive (area “*Fs4*” sita in località Località Sernis - Santa Elisabetta);
- compensazione della capacità insediativa in area residenziale (area “*R4*” - sita in frazione Pianezze e “*R4*” – sita in località Luinengo Cossi);
- risagomatura del perimetro della zona residenziale “*R3/I*” – concentrico comunale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazio-

ne del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/09/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 02/09/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.I. del Comune di Borgiallo, adottato con deliberazione del C.C. n. 11 del 23/06/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della variante parziale n. 8 al P.R.G.I. vengono segnalate la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

3. di trasmettere al Comune di Borgiallo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta